



CIRCOLARE N.1

Regolamento divise da gioco

Si pubblica di seguito il Regolamento divise da gioco per la Stagione 2024/2025, come previsto dal C.U. 262/A del 27/06/2024, lett.L.

Roma, 5 agosto 2024

IL SEGRETARIO
DIVISIONE SERIE B FEMMINILE
Patrizia Recandio



REGOLAMENTO DELLE DIVISE DA GIOCO

Articolo 1

Ambito di applicazione e criterio generale

1. Il presente Regolamento si applica al Campionato di Serie B Femminile. Per ciò che riguarda la Coppa Italia Femminile si deve far riferimento al Regolamento Divise da gioco pubblicato dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica.
2. Tutto ciò che non è esplicitamente consentito dal presente Regolamento deve intendersi come espressamente vietato.

Articolo 2

Colori

1. Ogni Società deve disporre di una prima divisa da gioco, con i propri colori ufficiali, che dovrà utilizzare nelle partite interne e nelle partite esterne in cui non vi sia confondibilità di colori con la squadra avversaria, e di una seconda divisa (più eventuali altre), che dovrà essere notevolmente diversa ed in contrasto con la prima.
A titolo esemplificativo, si considerano notevolmente diverse ed in contrasto tra loro, le divise da gioco che non generano confondibilità di colori se indossate da due squadre contrapposte. Se una divisa è prevalentemente scura, l'altra deve essere prevalentemente chiara, oppure se una maglia è cerchiata, fasciata, a quadri, l'altra non deve contenere nessuno dei colori presenti nella prima, se non come richiamo.
2. Salvo il caso in cui i colori sociali siano più di tre, nessun elemento (maglia, pantaloncini e calzettoni) della divisa indossata dalle calciatrici di movimento può contenere più di tre colori, senza considerare i colori utilizzati per le scritte (numero, nome del calciatore, sponsor, ecc.). Se vengono utilizzati tre colori, uno deve essere chiaramente dominante sulla superficie della maglia, dei pantaloncini e dei calzettoni e gli altri colori devono essere chiaramente colori secondari. Per quanto riguarda i calzettoni, anche nel caso in cui i colori utilizzati siano solo due, uno di questi deve essere chiaramente dominante sulla superficie del calzettone stesso ed il secondo apparire come colore inequivocabilmente secondario.
3. Il colore principale deve essere sostanzialmente equivalente sul davanti e sul dietro di ogni elemento delle divise da gioco (maglie, pantaloncini e calzettoni).
4. Nel caso di confondibilità dei colori delle squadre in gara, la società ospitata deve provvedere a sostituire la divisa (o parte di essa) della propria squadra. A una squadra può essere richiesto di combinare elementi delle diverse divise delle calciatrici di movimento e/o dei portieri al fine di garantire il massimo contrasto con quelle dell'altra squadra. Le divise dovranno essere non confondibili nella loro integralità e, pertanto, all'occorrenza, la Società ospitata sarà tenuta a sostituire anche i calzoncini e i calzettoni.



5. I colori delle divise dei portieri (maglia, pantaloncini e calzettoni) devono essere chiaramente diversi da quelli indossati dalle altre calciatrici della squadra. Al riguardo, con il preciso intento di agevolare il compito degli assistenti dell'arbitro, garantendo una distinzione netta tra la divisa da gioco delle calciatrici di movimento e quella del proprio portiere, non è consentita la specularità nell'alternanza dei relativi colori (esempio: calciatrici in maglia rossa, calzoncini e calzettoni bianchi – portiere in maglia bianca, calzoncini e calzettoni rossi oppure calciatrici in maglia e calzoncini rossi e calzettoni bianchi – portiere in maglia e calzoncini bianchi e calzettoni rossi). Nel caso in cui, infine, la divisa del portiere della squadra ospitante sia confondibile con la divisa della squadra ospitata, sarà il portiere della squadra di casa a dover effettuare il cambio della divisa. Si invitano pertanto le Società ad avere sempre a disposizione per ciascuna gara tutti i colori disponibili per i propri portieri.
6. In ogni caso, spetta esclusivamente all'arbitro la decisione finale sull'eventuale confondibilità dei colori delle due squadre in campo. In tal caso l'arbitro può richiedere alla squadra di casa di indossare altri colori, ad esempio in caso di particolari condizioni climatiche o di luce.
7. Tutte le calciatrici di movimento devono utilizzare divise da gioco identiche tra loro, fatta eccezione per il diverso numero e nome della tesserata e fatta eccezione per eventuali personalizzazioni degli elementi decorativi da realizzare comunque nel rispetto del presente Regolamento.

Articolo 3 Numeri e nomi

1. I numeri devono comparire al centro della schiena di tutte le maglie ed avere altezza compresa fra 25 e 35 cm. I numeri devono altresì comparire sul davanti dei pantaloncini, su una o sull'altra gamba, in qualsiasi posizione. Questi numeri devono essere compresi tra 10 e 15 cm in altezza.
2. I numeri devono essere di un unico colore e devono essere chiaramente distinguibili dal colore dello sfondo su cui sono collocati (chiaro su scuro e viceversa). Devono inoltre essere leggibili anche a notevoli distanze da parte degli spettatori allo stadio o davanti allo schermo televisivo. Nel caso di maglie rigate, fasciate, cerchiato o a quadri, è indicato un fondo di colore neutro (molto chiaro o molto scuro ed in ogni caso in contrasto con il colore del numero). In ogni caso, per migliorarne la leggibilità, è consentito che i numeri abbiano un profilo di colore diverso da quello unico previsto per gli stessi. E' vietato l'utilizzo di colori fluorescenti, oro e argento.
3. I numeri non devono contenere scritte, pubblicità o elementi grafici diversi da quanto di seguito previsto. Ogni singola cifra che compone il numero apposto al centro della schiena può contenere, nella parte bassa della stessa e per una superficie massima di 5 cm², lo stemma ufficiale della Società o un altro simbolo che sia chiaramente riconducibile alla Società stessa.
4. Le eventuali trame realizzate all'interno dei numeri dovranno essere tono su tono, non devono mai limitare né ridurre la visibilità.
5. Le calciatrici devono indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. L'attribuzione dei numeri alle calciatrici può essere fatta liberamente, dal numero 1 al numero 99.
6. Le Società sono tenute a depositare tramite il Portale della Divisione, prima dell'inizio del Campionato, la lista completa della numerazione del proprio organico della prima



- squadra, con l'obbligo di comunicare le variazioni ogni qualvolta queste si verifichino.
7. I nomi delle calciatrici devono essere applicati sul dorso delle maglie da gioco, con disposizione orizzontale fra il colletto ed il numero e deve essere chiaramente leggibile. I caratteri delle lettere che compongono la scritta devono avere un'altezza massima di 7,5 cm.
 8. Di ogni calciatrice deve figurare sulla maglia il cognome. In caso di omonimia fra due o più calciatrici della stessa Società, il cognome deve essere preceduto o seguito dall'iniziale (o iniziali) puntata del nome. Le calciatrici note mediante il nome, il soprannome, o parte delle generalità non coincidente con il cognome, devono essere identificati sulla maglia con il nome o il soprannome da cui deriva la loro popolarità.
 9. Non è consentito alterare i nomi. Esclusivamente per motivi di spazio sono consentite abbreviazioni di nomi particolarmente lunghi.
 10. Il colore dei nomi deve essere lo stesso utilizzato per i numeri ed è vietato l'utilizzo di colori fluorescenti, oro e argento.
 11. Nell'ambito della stessa gara, è consentito a ciascuna Società l'utilizzo di un solo carattere per tutti i nomi ed un solo carattere per tutti i numeri apposti su ciascuna delle divise da gioco.

Articolo 4 Elementi decorativi

1. Gli elementi decorativi sulla maglia possono rappresentare lo stemma o parte di esso; il nome o l'abbreviazione della Società o un simbolo ad essa riconducibile oppure riprodurre elementi figurativi, di design o figure geometriche.
2. Laddove siano presenti elementi decorativi sulla maglia gli stessi:
 - a. non devono includere numeri o lettere;
 - b. non devono rappresentare in alcun modo marchi e/o prodotti commerciali; né lo sponsor tecnico; né costituire una forma di promozione o messaggio commerciale;
 - c. non devono compromettere la predominanza cromatica della divisa;
 - d. devono garantire la leggibilità di nomi e numeri
 - e. non devono limitare la capacità di distinguere chiaramente le calciatrici dagli Ufficiali di gara, le calciatrici delle due Squadre avversarie tra loro e i portieri dalle calciatrici di movimento della stessa squadra, anche in condizioni metereologiche avverse.

Articolo 5 Stemma e nome della Società

1. Lo stemma della Società può essere apposto in forma applicata, ricamata, stampata, ecc., una sola volta sulla maglia, una sola volta sui pantaloncini, una sola volta su ciascun calzettone e una volta in ognuna delle cifre che compongono il numero apposto al centro della schiena.
2. Lo stemma della Società deve essere contenuto nelle seguenti dimensioni massime:
 - a. **maglia:** 100 cm²;
 - b. **pantaloncini:** 50 cm²;
 - c. **calzettoni:** 50 cm²;



d. numeri: 5 cm².

3. Lo stemma, il nome o il soprannome della Società (o l'abbreviazione), o un simbolo ad essa chiaramente riconducibile possono inoltre comparire, anche solo in parte, sulla maglia e sui pantaloncini sia in jacquard che in altra forma similare; tuttavia la citata forma non deve mai essere dominante sui colori della divisa o danneggiarne la distinguibilità.
4. Lo stemma, il nome o il soprannome della Società (o l'abbreviazione), un motto, una frase o un simbolo ad essa chiaramente riconducibile privi di pubblicità o altri elementi grafici possono anche essere cuciti o stampati una volta sull'interno, sull'esterno o in prossimità del colletto. La scritta non deve, comunque, superare i 2 cm in altezza e la superficie non deve superare i 12 cm².
5. In caso di patch commemorativi o celebrativi di una ricorrenza o eventi significativi per la Società, questi possono essere applicati in sostituzione dello stemma societario. Questi stemmi celebrativi possono essere circondati da lettere, numeri e/o elementi decorativi, fermo restando che la superficie totale utilizzabile non deve eccedere le dimensioni massime di 100 cm².
6. Il logo del Club sul fronte maglia e/o sul pantaloncino potrà essere realizzato anche secondo modalità olografica, a condizione che lo stesso non incorpori più di un'immagine, che l'identificazione del Club sia visibile da tutti gli angoli e che non impatti visivamente sulla colorazione della maglia e/o del pantaloncino.

Articolo 6

Spazi Riservati alla Pubblicità degli Sponsor

1. Si intende per sponsor il nome, il marchio, il logo, il prodotto e/o il servizio di un'azienda.
2. È vietato pubblicizzare categorie di prodotti per i quali esista esplicito divieto di legge, nonché slogan di natura politica, confessionale o razziale, o cause che offendono il comune senso della decenza.
3. È consentito apporre sugli indumenti di gioco non più di cinque marchi pubblicitari nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 72 delle N.O.I.F.
4. La pubblicità degli sponsor è consentita sul fronte della maglia, sul retro della stessa (sotto il numero), sulla manica sinistra (un solo spazio) e sulla parte anteriore dei pantaloncini (un solo spazio);
5. La superficie occupata dalla pubblicità deve essere così suddivisa:
 - a) **fronte maglia e manica**: massimo 3 spazi, in totale non più di 600 cm²
 - b) **retro maglia**: un solo spazio sotto il numero di massimo 200 cm²
 - c) **pantaloncini**: sulla parte anteriore un solo spazio di massimo 100 cm²
6. Lo spazio di 600 cm² su fronte e manica sinistra può essere riservato ad un numero massimo di 3 sponsor per gara, con il limite massimo di 250 cm² destinabili ad un singolo sponsor per gli spazi sul fronte e il limite massimo di 100 cm² destinabili a un singolo sponsor per lo spazio sulla manica sinistra. Lo spazio di 200 cm² individuato sotto il numero sul retro della maglia può essere riservato ad un solo sponsor per gara. Lo spazio di 100 cm² individuato sulla parte anteriore dei pantaloncini può essere riservato ad un solo sponsor per gara.
7. La pubblicità degli sponsor sul fronte della maglia deve essere preferibilmente



realizzata attraverso l'apposizione di patch scontornate e/o di lettere/ caratteri / simboli prespaziati. La pubblicità degli sponsor sulla manica sinistra potrà essere realizzata sia con patch scontornate che con sfondo. Si precisa che gli sponsor presenti sulle maglie dei portieri devono essere identici, anche dal punto di vista della dimensioni e della localizzazione, rispetto a quelli presenti sulle maglie delle calciatrici di movimento.

8. La pubblicità degli sponsor non è consentita sulla manica destra, sul colletto della maglia da gioco, sui calzoncini e all'interno dei numeri.
9. Le Società hanno la facoltà di utilizzare sponsor diversi per ogni gara. Le divise ufficiali da gioco devono in ogni caso essere depositate e approvate dalla Divisione Serie B Femminile.
10. Più Società possono utilizzare la pubblicità degli stessi sponsor sulle maglie da gioco.
11. Nell'ambito della stessa gara, le maglie da gioco di ciascuna Società dovranno essere identiche tra loro in termini di presenza degli sponsor nonché di posizionamento e dimensioni degli stessi.
12. Indipendentemente dal numero di colori presenti sulla maglia da gioco e ferme restando le previsioni di cui all'art.2, per i marchi posizionati sulla maglia da gioco e che non siano costituiti da solo lettering potrà essere utilizzato un solo altro ulteriore colore rispetto a quelli già presenti sulla maglia (fronte-retro-manica).
13. In ogni caso la Divisione si riserva la facoltà di procedere all'approvazione di ogni elemento dei kit da gioco e dei relativi marchi apposti secondo il proprio insindacabile giudizio e di valutare caso per caso ogni situazione.

*Articolo 7
Spazi Riservati alla Pubblicità
del Fornitore dell'Abbigliamento Sportivo (Sponsor Tecnico)*

1. Sulle divise da gioco può essere apposto il marchio del fornitore dell'abbigliamento sportivo.
2. Il fornitore dell'abbigliamento sportivo non è necessariamente il produttore dello stesso.
3. Il fornitore dell'abbigliamento sportivo può apporre sulle divise da gioco il proprio marchio o nome nel rispetto delle seguenti norme:
 - a. **maglia:** un marchio o scritta sulla parte anteriore di dimensione non superiore a 20 cm²;
 - b. **pantaloncini:** un marchio o scritta di dimensione non superiore a 20 cm²;
 - c. **calzoncini:** un marchio o scritta di **dimensione non superiore** a 20 cm² su ciascun calzoncino oppure lo stesso riprodotto due volte, ciascuna delle quali non superiore a 10 cm².
4. Il fornitore dell'abbigliamento sportivo può inoltre apporre sulle divise da gioco il proprio logo figurativo (esclusi caratteri alfabetici) nelle seguenti forme:
 - a. **maglia:** una striscia di larghezza non superiore a 10 cm sul fondo della manica (sinistra e destra) o lungo la cucitura esterna di ciascuna manica o lungo la cucitura esterna della maglia (dal giro manica al fondo della maglia).
 - b. **pantaloncini:** una striscia di larghezza non superiore a 10 cm sull'orlo inferiore (gamba sinistra e destra) o lungo la cucitura esterna (gamba sinistra e destra).
 - c. **calzoncini:** una striscia di larghezza non superiore a 5 cm sul bordo superiore di ciascun calzoncino o sulla parte superiore della cavità.



5. Il marchio o il nome del solo fornitore dell'abbigliamento sportivo può essere inoltre incluso nello jacquard del tessuto della maglia e/o dei pantaloncini, a condizione che non sia dominante e che non impedisca ai colori di essere facilmente distinguibili.
6. Sul fronte della maglia può comparire il marchio di qualità del solo fornitore dell'abbigliamento sportivo, della superficie massima di 20 cm². Il bordo superiore di tale marchio deve essere situato a non più di 12 cm dall'orlo inferiore della maglia.
7. Le Società possono avere un fornitore dell'abbigliamento sportivo diverso per ogni competizione organizzata dalla Divisione.

Articolo 8 Patch della Competizione

1. Sulla parte alta della manica destra di tutte le maglie da gioco utilizzate nelle gare ufficiali, a circa 7 cm dall'attaccatura della spalla, laddove previsto, deve essere apposto il patch della competizione disputata, diverso per ogni competizione, dell'altezza di 7,5 cm.
2. I patch, laddove previsti, sono distribuiti a cura delle Divisioni competenti a tutte le società per le differenti competizioni.
3. E' consentito l'utilizzo di un patch celebrativo o ricamo che riporti informazioni specifiche della gara (data, luogo, incontro), da applicare sul fronte maglia, nelle misure massime di 50 cm² di area.
4. La Divisione si riserva la facoltà, in casi eccezionali, di autorizzare ciascuna Società all'utilizzo di ulteriori patch non legati a marchi commerciali (ad es. legate ad iniziative o associazioni benefiche, istituzionali, commemorative di eventi di rilievo), che potranno essere applicati sulla manica sinistra o sul petto. Tali patch non potranno occupare uno spazio superiore a 25 cm².

Articolo 9 Sottomaglie, sottopantaloncini e fasciature

1. E' consentito l'utilizzo da parte delle calciatrici di sottomaglie che siano visibili al di sotto della maglia ufficiale, purché le stesse siano dello stesso colore dominante della maglia da gioco. Le sottomaglie devono essere prive di scritte o immagini che non siano i loghi o le scritte della Società e dei suoi sponsor. In ogni caso, nella parte delle sottomaglie visibile al di fuori delle maglie non possono essere presenti loghi o scritte di alcun genere.
2. E' consentito l'utilizzo da parte delle calciatrici di sottopantaloncini o scaldamuscoli che siano visibili al di sotto dei pantaloncini della divisa ufficiale, purché gli stessi siano dello stesso colore dominante dei pantaloncini da gioco. I sottopantaloncini o gli scaldamuscoli devono essere privi di scritte o immagini che non siano i loghi o le scritte della Società e dei suoi sponsor. . In ogni caso, nella parte dei sottopantaloncini visibile al di fuori dei pantaloncini non possono essere presenti loghi o scritte di alcun genere.
3. E' consentita l'applicazione di fasciature sui calzettoni da gioco, purché le stesse siano prive di scritte o immagini e siano del medesimo colore dominante dei calzettoni da gioco.



Articolo 10 Fascia da capitano

1. Il Capitano, in ciascuna delle gare delle competizioni organizzate dalla Divisione, deve portare, quale segno distintivo, esclusivamente una fascia fornita dalla stessa Divisione.
2. La Divisione si riserva la facoltà, in occasione di eventi speciali, di proporre la realizzazione di fasce da capitano celebrative.

Articolo 11 Criteri per la Misurazione degli Spazi Riservati alla Pubblicità degli Sponsor

1. Il criterio per la misurazione degli spazi riservati alla pubblicità degli sponsor è il seguente: si misurano - vuoto per pieno - le singole unità di cui si compone il marchio, intendendo per "unità":
 - nel caso di scritte, ogni singola parola;
 - nel caso di loghi, l'intera superficie dell'elaborazione grafica costituente il logo.

Si considera superficie di ogni singola unità (parola o logo) la forma geometrica piana regolare nella quale l'unità può essere inscritta.

Articolo 12 Approvazione delle divise da gioco


1. Le Società sono tenute ad ottenere l'approvazione della Divisione Serie B Femminile, relativa alla conformità al presente Regolamento delle divise da gioco, prima del loro utilizzo in gare di competizioni ufficiali della Divisione stessa.
2. In ogni caso, deve essere sottoposto alla Segreteria della Divisione un campione di tutte le divise da gioco a disposizione di ogni Società (prima, seconda ed eventuali ulteriori), comprese le divise dei portieri.
3. La Divisione disporrà rigorosi ed assidui controlli in occasione delle gare ufficiali. Tali controlli avranno lo scopo di verificare, tra l'altro, se le divise di gioco utilizzate siano conformi a quelle depositate e autorizzate.
4. La Divisione Serie B Femminile e i direttori di gara, per quanto di rispettiva competenza, segnaleranno ai competenti Organi di giustizia sportiva le Società di appartenenza che:
 - a. in occasione di gare ufficiali abbiano ad apporre marchi e/o scritte sugli indumenti di gioco senza che sia stata richiesta ed ottenuta la preventiva autorizzazione della Divisione;
 - b. disattendano il presente Regolamento per quanto riguarda le dimensioni, il posizionamento e l'ammissibilità di marchi, scritte e/o elementi grafici, pubblicitari e non;
 - c. si rendano comunque responsabili di violazioni dei regolamenti federali o delle disposizioni in materia emanate dalla Divisione stessa.




ALLEGATO AL REGOLAMENTO – ILLUSTRAZIONI

Art. 6 - Spazi riservati alla pubblicità degli sponsor

FRONTE KIT




RETRO KIT





Art. 7 - Spazi Riservati alla Pubblicità del Fornitore dell'Abbigliamento Sportivo



Art. 8 – Eventuale Patch della competizione

